



REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE E CORTILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Delibera Consiglio Provinciale n. 14 del 9/4/2015 e n. 12 del 15/1/2018





REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE E CORTILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 1 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il presente regolamento dispone che le sale e i cortili di Palazzo Ducale, le sale di Villa Argentina e della Fortezza di Mont'Alfonso siano concessi in uso pubblico a soggetti esterni per eventi quali mostre, convegni, esposizioni, ecc. secondo i criteri indicati di seguito.
2. I soggetti esterni dovranno inviare richiesta scritta al Servizio competente, su apposito modulo a ciò predisposto che dovrà essere sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
3. La concessione è disposta dal dirigente del Servizio competente previa informativa al Presidente. In caso di concomitanza di date per lo svolgimento delle manifestazioni, la precedenza sarà data dall'ordine di presentazione, salvo particolari casi da valutarsi dal dirigente competente, sentito il Presidente.
4. L'eventuale diniego della concessione delle sale e degli spazi deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente, a cura del dirigente competente.
5. Il dirigente competente, sentito il Presidente, ha facoltà di annullare o revocare la concessione in qualunque momento in caso di violazione di norme di legge o di norme del presente regolamento da parte del concessionario o per comprovati motivi di forza maggiore senza che il concessionario possa richiedere risarcimento o penale a qualsiasi titolo, ma solo il rimborso della tariffa eventualmente già pagata.
6. Non possono essere concessi gli spazi oggetto del presente regolamento nei seguenti casi:
 - iniziative in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della legge e dello Statuto della Provincia;
 - iniziative che possano compromettere lo stato di conservazione degli ambienti interessati;I gruppi consiliari possono disporre degli spazi a norma del vigente regolamento sull'attività consiliare.
7. In caso di riunioni politiche durante il periodo delle campagne elettorali, l'Amministrazione provinciale mette a disposizione la Sala Mario Tobino di Palazzo Ducale compatibilmente con gli impegni precedentemente assunti nei confronti di altri soggetti e previo pagamento di una tariffa giornaliera.

Art. 2 TARIFFE E COSTI

1. Per la concessione di sale e/o cortili a soggetti esterni, è previsto il pagamento di una tariffa giornaliera, approvata con apposito atto della Giunta provinciale, variabile a seconda dello spazio assegnato e del periodo di tempo di occupazione dello stesso. Il dirigente competente si riserva di decidere, ogni qualvolta siano richiesti i locali in orari serali e giorni festivi, di accettare o meno le relative richieste.
2. Le tariffe comprendono l'utilizzo della sala ed il suo allestimento con attrezzature standard (consistenti in sedie per il pubblico, tavolo oratori, impianto audio e, su richiesta, di

videoproiettore, schermo e computer) Le cifre comprendono inoltre il canone per le utenze (energia elettrica e riscaldamento) ed il servizio pulizia.

3. Il dirigente del servizio competente può esonerare del tutto o in parte (riduzione del 50%) dal pagamento della tariffa prevista le seguenti iniziative:
 - Riduzione tariffa al 50% per iniziative di particolare e provato valore morale, culturale, scientifico, istituzionale, didattico, sociale, sportivo, umanitario, politico e sindacale .
 - Esenzione per:
 - A) iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con la Provincia di Lucca;
 - B) iniziative partecipate dallo Stato (ivi comprese le forze dell'ordine), dalle Regioni, dai Comuni, dalle Associazioni degli Enti Locali e da enti e organismi europei ed internazionali;
 - C) iniziative partecipate da scuole e istituti pubblici di ogni ordine e grado.
- La sussistenza dei presupposti per la riduzione e l'esenzione dovrà essere espressamente motivata nell'atto di concessione a cui sarà data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs 33/2013.
4. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito preventivamente secondo le modalità indicate nell'apposita modulistica.
 5. In caso di eventi che richiedano servizi straordinari legati alle iniziative organizzate, quali l'assistenza di un tecnico o l'impiego di attrezzature, impianti, arredi aggiuntivi alle attrezzature standard, i concessionari provvedono in proprio e a proprie spese, previa autorizzazione del servizio competente.

Art. 3 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Si intende concessionario colui che ha sottoscritto la richiesta di concessione spazi, compilando l'apposito modulo.
2. Il concessionario è tenuto a munirsi delle occorrenti autorizzazioni e assicurazioni in relazione alla manifestazione indetta (Autorità di Pubblico Spettacolo, pagamento diritti SIAE ecc) e ad attenersi alle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza e, nel caso di manifestazioni musicali o di prosa, di impatto acustico.
3. Il concessionario si impegna ad utilizzare gli spazi in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno a cose o persone. A tal proposito si assume tutte le responsabilità rispetto a persone e/o cose che potessero, in qualunque modo, subire danni durante gli eventi per cui si richiedono i locali, ivi compresi gli ambienti, le tappezzerie, gli arredi ed le attrezzature. I relativi oneri e risarcimenti dovranno essere liquidati, previa contestazione in separata sede. A tal proposito, il concessionario è tenuto a dare comunicazione al Servizio competente – di eventuali danni ai locali o agli impianti o alle persone - entro le ore antimeridiane del giorno successivo all'evento. L'Amministrazione Provinciale inoltre non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà dei richiedenti, nonché di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione della manifestazione. Il dirigente del Servizio competente, a sua discrezione, per eventi di particolare portata sia per un particolare impegno di attrezzature o coinvolgimento di pubblico, può chiedere al concessionario di munirsi di un'idonea polizza fideiussoria.
4. Il concessionario non potrà in alcun caso apportare modifiche all'arredamento, agli impianti né a tutto ciò si trovi negli spazi concessi in uso.

5. In caso di adattamenti provvisori degli spazi, che si rendessero necessari per particolari manifestazioni, gli stessi dovranno essere esplicitamente richiesti ed eseguiti a cura e spese del concessionario, previo accordo con il Servizio competente e sotto sorveglianza di detto servizio.
6. In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la spesa e la cura di tale servizio sarà a carico del concessionario.
7. Il concessionario si impegna, a conclusione dell'attività, a provvedere alla sistemazione degli spazi incluso lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti, al fine di ripristinare le condizioni iniziali delle stesse.
8. Il concessionario si impegna a rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento, che si intendono interamente accettate con la presentazione della richiesta ed esonera l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità attinente l'uso delle sale e/o cortili.
9. Il concessionario può decidere di vendere prodotti editoriali connessi all'oggetto dell'iniziativa, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Il concessionario si impegna a non cedere a terzi l'utilizzo degli spazi, a non usare i locali per scopi diversi da quelli precisati nella domanda.
2. E' fatto divieto assoluto al concessionario di affiggere autonomamente alle porte di ingresso o in qualsiasi altro luogo materiale pubblicitario che dovrà invece essere disposto sugli appositi sostegni forniti dal Servizio competente.
3. In caso di buffet e/o coffe break nelle sale di Palazzo Ducale, è fatto divieto di usare fonti di calore a fiamma viva per riscaldare il cibo.

Art. 5 SPAZI DI PALAZZO DUCALE RISERVATI A PARTICOLARI EVENTI

1. Nei giorni di convocazione del Consiglio Provinciale, la Sala Rappresentanza non può essere occupata se non in orari diversi da quelli della seduta consiliare.
2. In caso di manifestazioni di lunga durata una sala grande e una piccola dovranno sempre rimanere a disposizione per le riunioni dell'Ente, ivi comprese le manifestazioni di carattere pubblico promosse dai gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Provinciale.
3. Gli spazi di Cortile degli Svizzeri e di Cortile Carrara saranno concessi per le iniziative di cui al presente regolamento previa accordo, a fini logistico-organizzativi, con la Prefettura e con il Comando Provinciale dei Carabinieri.

Art. 6 ESTENZIONE DELLE CONDIZIONI D'USO

1. Le condizioni per l'uso delle sale potranno essere comparativamente applicate anche all'uso di altri spazi o in casi di concessioni straordinarie di ambienti normalmente esclusi. La tariffa da applicare dovrà essere quantificata sulla base dei costi degli altri spazi previsti nelle relative tabelle.

Art. 7 NORMA IN DEROGA

1. Per eventi di particolare valore culturale, scientifico, istituzionale, sociale e umanitario e d'interesse pubblico e con atto motivato si può derogare al presente regolamento, previa delibera della Giunta Provinciale.